

et anco in dignità constituido, e non sia dignità che non sia sottoposta al suo tribunal, etiam le istesse persone del medemo consiglio dei Dieci, preti e frati, e altri ecclesiastici, et ogni suddito, et contro chi meritarà ij possa passar a qual sia castigo, etiam de morte pubblica, e secreta, purchè ij sia tutti tre d' accordo nelle sententie deffinitive : mà quanto alle retention e altri atti simili, basti un solo di loro, sin tanto che si radurrà insieme il magistrato, et all' hora debba esser confermado da i tre quanto avesse ordenado un solo, altramente la ordenation sia nulla. Si habbia ministri a parte, ma de quelli che servono attualmente questo consiglio, e ghe sia assegnado le presone sotto i piumbi e quelle sotto i pozzi : ij possa spender soldi della cassa di questo consiglio, e ogni mandato che sarà fatto da loro sia obbedito dal camerlingo del medemo consiglio, senza altro rendimento de' conti. Non possa esser eletto inquisidor alcun papalista, seben el fosse del corpo de questo consiglio ; ij possa scriver e ordenar a tutti li rettori nostri dà terra et da mar etiam generali, e ambascadori a teste coronade, e ij sia obbedidi, ed in fin, ij prossimi tre inquisitori che saranno eletti ij habbia da formarse el suo statuto ovvero capitolar, el quale habbia quella forza, come se fosse stà ballotado in questo consiglio, e il medemo capitolar sia osservado dà i successori loro, i quali possano anco azzunzer, e alterar secondo la mutation de' tempi, ma sempre con condition che nelle novità ij sia tutti tre d' accordo, et così fu preso.

---

1454, 25 Zugno, e segue anco ne' tempi a questo prossimi.

Dovendo noi signori inquisidori di stado formar el nostro statuto, o capitolar, et ancora dei nostri successori che pro tempore saranno eletti, statuimo :

1.° Che tutti li ordeni, e statuti nostri debba esser descritti